

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SCOPO BENEFICO
(Distribuzione Indiretta)**

Premesso che

- a) La mission della Fondazione Banco Farmaceutico onlus, in seguito denominato Banco, è rispondere al bisogno farmaceutico delle persone indigenti, attraverso la collaborazione con le realtà assistenziali che già operano contro la povertà sanitaria, testimoniando un cammino di educazione alla condivisione e gratuità.
- b) Per il raggiungimento delle proprie finalità il Banco, instaurando un collegamento tra utenti delle farmacie, titolari delle farmacie e soggetti bisognosi, esercita attività di raccolta di farmaci senza obbligo di prescrizione medica e prodotti sanitari da destinare gratuitamente a persone senza possibilità economiche o agli enti che di dette persone si occupano.
- c)

.....
in seguito denominato Ente, nell'ambito delle proprie finalità di assistenza ed aiuto ai poveri, necessita di farmaci e prodotti sanitari.

**Tanto premesso, restando inteso che le premesse formano parte integrante del
presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1 L'Ente si impegna a fornire l'Atto Costitutivo, lo Statuto, il Bilancio Sociale e qualsiasi altro materiale esplicativo e/o pubblicitario, dal quale si possa desumere la mission e lo scopo solidaristico/caritatevole.

Art. 2 L'Ente dichiara di non avere scopo di lucro e che il proprio statuto prevede espressamente il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale.

Art. 3 Il Banco, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, si impegna a mettere a disposizione dell'Ente i farmaci che avrà raccolto, nelle quantità che giudicherà eque in funzione sia delle sue disponibilità sia dei bisogni dell'insieme degli enti.

Art. 4 L'Ente si impegna:

- a ritirare i farmaci entro 30 giorni dalla notifica da parte del Banco e con le procedure che saranno comunicate;
- a distribuire i farmaci, gratuitamente e direttamente, a favore delle persone assistite nel rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria;
- a garantire una corretta conservazione e gestione dei farmaci medesimi presso le proprie strutture, nel rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria.

Art. 5 È fatto divieto all'Ente di cedere o distribuire i farmaci ad altri enti o a terze parti, salvo che essi non siano organizzativamente ed istituzionalmente legati all'Ente medesimo. Tale disposizione può essere derogata solo previa autorizzazione scritta del Banco.

Art. 6 L'Ente, dal momento della consegna dei farmaci, esonera il Banco da qualsiasi responsabilità in ordine alla loro conservazione, distribuzione e somministrazione.

Art. 7 L'Ente si impegna a fornire, ove richiesta, ampia e dettagliata informativa circa la conservazione, distribuzione e somministrazione dei farmaci e ad accettare eventuali audit da parte di incaricati da Banco, che potranno avere accesso ai luoghi ed ai locali, previo appuntamento fissato con ragionevole preavviso. L'Ente dovrà inoltre fornire informazioni generali circa la propria attività, attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito questionario che il Banco presenterà con frequenza annuale.

Art. 8 L'Ente si impegna a collaborare attivamente alla buona riuscita della Giornata di Raccolta del Farmaco (GRF) attraverso il coinvolgimento dei propri volontari nella copertura dei turni delle farmacie, la loro partecipazione ai corsi di formazione, la distribuzione di materiale informativo della GRF e qualsiasi altra forma di divulgazione e coinvolgimento dei volontari, delle farmacie e del pubblico.

Art. 9 Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di un anno, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti a mezzo di raccomandata A/R con un preavviso di tre mesi.

Art. 10 Il mancato adempimento degli obblighi e l'inosservanza delle condizioni previste dal presente accordo da parte dell'Ente costituiscono causa di immediata risoluzione dello stesso. L'Ente si obbliga a risarcire il Banco di tutti i danni che dovessero derivare dalla violazione del presente accordo.

Art. 11 L'Ente riconosce, dovuta a titolo di penale, una somma pari a dieci volte il valore di mercato dei farmaci distribuiti in caso di violazione delle disposizioni di cui agli art. 4 e 5, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 12 L'Ente dà atto di avere preso visione sul sito web www.bancofarmaceutico.org e di approvare l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 30.06.03 n.196 e dell'art. 13, Reg. UE n. 679/2016.

Letto, confermato e sottoscritto:

Luogo e data _____

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell'Ente

FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO Onlus
Il Delegato Territoriale



**Banco
Farmaceutico**
FONDAZIONE ONLUS